

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE INTEGRATE DA SPECIFICHE INDICAZIONI PER GLI EDIFICI DI CULTO

PREMESSA

Per garantire la funzione di tutela prevista dalla normativa vigente, occorre porre particolare cura nella progettazione di restauro e eventuale ricostruzione di tutti gli edifici di interesse culturale che abbiano subito crolli significativi e per i quali, quindi, si rendano necessarie anche operazioni di reintegrazione e ricostruzione di parti sostanziali.

Il sisma del 2016-2017 ha generato gravi danni al patrimonio culturale, alcuni edifici di interesse culturale hanno purtroppo visto compromessi strutture e apparati decorativi; anche moltissimi beni culturali mobili sono stati gravemente danneggiati.

La fase della gestione dell'emergenza e della messa in sicurezza ha riguardato la stabilizzazione del danno che è avvenuta ponendo la massima attenzione alla salvaguardia delle strutture architettoniche *in situ*, attraverso opere provvisorie di presidio, lavori di smontaggio controllato delle parti in situazione di crollo e la stabilizzazione e messa in sicurezza delle superfici, degli apparati decorativi e di ogni altra parte delle architetture coinvolte, così come previsto dalle "Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturale" e dalle "Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016". La rimozione delle macerie, avvenuta in osservanza della "Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica", è stata condotta attraverso la selezione, l'inventariazione e la mappatura georeferenziata rispetto ai luoghi di prelievo degli elementi recuperati che sono stati ricoverati sul luogo o in depositi attrezzati del MiC al fine di:

- assicurare la massima garanzia degli obiettivi di tutela e conservazione di tutto il patrimonio culturale colpito dal sisma, nonché la qualità del processo e dei risultati e l'accelerazione delle procedure, fornendo certezza del quadro normativo di riferimento;
- fornire un utile supporto alle attività di restauro e ricostruzione post-sisma relative al patrimonio culturale nel suo insieme, di proprietà sia pubblica che privata, con indicazioni specifiche aggiuntive per i particolari casi di restauro e ricostruzione relativi agli edifici di culto, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Commissario Straordinario n. 396 del 30 dicembre 2020 "Istituzione del Gruppo di lavoro tecnico ex articolo 3 del protocollo d'intesa stipulato in data 21 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020",

Si ritiene opportuno ribadire che la preliminare condivisione di conoscenze e procedure costituisca un passaggio imprescindibile per la costruzione di quel "linguaggio comune" che solo può garantire il tempestivo ed efficace dialogo fra tutti i diversi attori coinvolti a vario titolo nel processo e, di conseguenza, un concreto snellimento, un'accelerazione e semplificazione delle procedure, difficilmente raggiungibili con disposizioni esclusivamente normative. Il tutto puntando anche ad un'auspicabile unitarietà dei metodi di intervento.

1. AMBITO DI RIFERIMENTO

Le presenti indicazioni interessano tutti gli immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice BBCC, vale a dire quelli tutelati con decreto (notificati) o anche *ope legis*, e contengono indicazioni normative, procedurali, metodologiche ed operative di valore generale riferibili alle norme vigenti e a indicazioni già diramate in materia dal MiC con atti specifici, integrate da particolari approfondimenti relativi agli edifici di culto, come quelli legati alle peculiari metodologie di progettazione sugli apparati decorativi e sugli arredi liturgici o sulla movimentazione delle opere d'arte mobili.

L'ambito di riferimento comprende quindi **tutte** le diverse tipologie di edifici di interesse culturale differenziate per **proprietà** (pubblica o privata), **oggetti attuatori** (pubbliche amministrazioni, diocesi, consorzi privati, singoli proprietari), canali e meccanismi di **finanziamento** (atti di programmazione del Commissario Straordinario post Sisma 2016, donazioni, fondi erogati ai privati in forma di contributo per la ricostruzione ecc.).

A tal fine si evidenzia che tutte le diverse casistiche citate sono accomunate da un unico **quadro normativo** di riferimento per ciò che attiene alla tutela, dalle medesime **procedure di autorizzazione** dei progetti da parte dei diversi **enti responsabili** (Uffici Speciali per la Ricostruzione, autorizzazioni ex art. 21 Codice BBCC rilasciate dalle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Conferenze regionali, Conferenza permanente ecc.), dalle stesse **metodologie**

operative da adottare per gli interventi di restauro e consolidamento, dagli stessi obblighi di legge per gli aspetti connessi ai requisiti di professionisti e imprese ecc.

Pertanto le indicazioni che seguono intendono fornire un supporto informativo ed operativo utile alla gestione delle procedure di intervento per il restauro e la ricostruzione dell'intero ambito degli edifici di interesse culturale, incluso il vasto insieme degli edifici di culto gravemente danneggiati dal sisma.

Per quanto riguarda un orientamento circa l'individuazione, anche se non esaustiva, degli elementi progettuali da perseguire per la salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, architettonici, urbani e paesaggistici si rimanda alle tabelle dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021.

Per quanto riguarda gli indirizzi operativi relativi agli interventi su immobili storicizzati o in contesti storicizzati e/o tutelati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., anche se non sottoposti a tutela ai sensi della parte Seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., si richiamano in ogni caso gli elementi progettuali, anche se non esaustivi, già indicati nelle tabelle dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 e si rimanda ad un successivo documento.

2. DESTINATARI E FINALITÀ

Le presenti indicazioni hanno come obiettivo un'adeguata e uniforme diffusione delle conoscenze di base sulle normative e le procedure di tutela presso tutti i soggetti che operano sul patrimonio culturale sopra definito, in veste di **committenti**, di **soggetti attuatori**, di **stazioni appaltanti**, di **uffici** responsabili della gestione dei processi istruttori, dell'erogazione dei contributi e delle relative verifiche, di **progettisti e tecnici**, anche tramite i rispettivi Ordini professionali, di **proprietari o "utilizzatori"**, ecc.

3. CONTENUTI, TEMI E ASPETTI SPECIFICI

3.1. Riferimenti normativi principali per il settore della tutela

A partire da quelli di carattere generale, come Codice BBCC, Codice dei contratti e appalti, Linee Guida rischio sismico MiBACT 2011, seguono le ordinanze e le norme specifiche riferite al Sisma 2016-2017.

Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile del 2015: Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle *"Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturale"* G.U. n. 169 2015;

Circolare n. 53/2017 DG-ABAP *"Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016"*, trasmesse con nota prot. 19611 del 5.07.2017 DG- ABAP;

Direttiva DG-ABAP prot. 11087 del 12.09.2016 *"Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica"*.

Riferimenti per Archeologia

- art. 23, comma 1, lett. g), e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (previsione di valutazioni archeologiche preliminari dell'interesse archeologico nel progetto di fattibilità);
- art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art 15 del d. Lgs. 56 del 2017 (verifica preventiva dell'interesse archeologico);
- Circolare 20 gennaio 2016, n. 1 (disciplina del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico) + allegati 1, 2, 3 e 4;
- Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 (regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali);
- -Decreto ministeriale n. 244 del 20 maggio 2019 (regolamento attuativo della Legge n. 110 del 2014 – Elenchi dei professionisti);
- -Decreto ministeriale n. 244 del 20 maggio 2019, allegato 2 - "Archeologi".

Per gli interventi di carattere specificamente strutturale si rimanda al paragrafo 3.7

3.2. Quadro normativo per gli affidamenti professionali

A fronte delle eterogeneità dei soggetti coinvolti, della complessità del quadro generale e della perdurante confusione tuttora riscontrata sul tema, appare opportuno un chiarimento preliminare circa le norme vigenti in materia di affidamenti professionali per gli interventi di restauro sul patrimonio culturale. A tal fine si richiama quanto previsto in merito alla **competenza esclusiva degli architetti** nella progettazione e direzione lavori di restauro sui beni riconosciuti di rilevante interesse storico artistico, con provvedimento specifico o anche *ope legis*, come chiaramente prescritto sia dalla vigente

normativa che dai più recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. regio decreto n. 2537 del 1925, T.A.R. Veneto n. 743/2014, C.d.S. 21/2014, T.A.R. Napoli 3718/2018).

Nel rispetto di tale indicazione prescrittiva, potrà in ogni caso essere considerato - come opportuno - l'affiancamento di altre figure professionali, valorizzando in particolare la riconosciuta e comprovata esperienza acquisita in materia d'interventi sul patrimonio culturale. Gli interventi sono inoltre affidati anche alla responsabilità, secondo le necessità e le rispettive competenze, di antropologi fisici, archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, restauratori e collaboratori restauratori dei beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

3.3. Requisiti delle imprese

In caso d'interventi di restauro su beni sottoposti a tutela, l'impresa incaricata deve essere in possesso dei requisiti specifici e adeguati per assicurare effettivamente la necessaria tutela del bene oggetto di intervento (come prescritto dall'art. 146 d.lgs. 50/2016 e meglio specificato dal Titolo II, Capo I del "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 Gennaio 2004, n.42 di cui al D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50". Gli interventi su superfici decorate di beni architettonici (affreschi, stucchi, rilievi lapidei, ecc.) e materiali storicizzati di beni mobili di interesse culturale debbono essere eseguiti da restauratori qualificati ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed iscritti nell'elenco unico dei restauratori di beni culturali pubblicato sul sito della Direzione Generale Educazione Ricerca del MIC.

3.4. Indicazioni generali per la progettazione degli interventi di restauro

Si ritiene opportuno ribadire la necessità che ogni intervento di restauro e ricostruzione sia fondato sui seguenti principi basilari:

- corretto approccio metodologico e conoscenza dei principi di base della conservazione; conoscenza storico-documentaria e diretta dell'opera oggetto dell'intervento;
- conoscenza delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- analisi del degrado e dei principali meccanismi di danno;
- attenzione al recupero dei materiali originali, corretto trattamento dei problemi di reintegrazione;
- corretta valutazione dei casi di demolizione e di ricostruzione e dei casi di delocalizzazione;
- selezione delle macerie già raccolte in depositi all'atto dell'autorizzazione agli interventi di ricostruzione e chiare indicazioni sulla loro ricollocazione;
- corretto trattamento degli edifici ridotti allo stato di rudere;
- miglioramento sismico e tecniche di consolidamento compatibili con la tutela.

A tal fine si richiama quanto contenuto nella Circolare MIBACT, Servizio III, del 15 aprile 2018, "Programmazione ai sensi del DPCM 21.07.2017 - Settore prevenzione rischio sismico – Indicazioni operative" evidenziando in modo particolare il passaggio che recita: «Si sottolinea [...] la necessità che la progettazione si basi su un'**approfondita conoscenza della fabbrica e delle sue trasformazioni, con particolare riferimento ai dettagli costruttivi, alla connessione dei vari elementi tra loro, alle loro modalità di interazione e di collasso al fine di individuare correttamente il comportamento della fabbrica e di proporre interventi che, se adeguatamente mirati, potranno ottenere il massimo dell'efficienza con il minimo grado di invasività**».

A tal proposito risulta particolarmente importante sottolineare la necessità che la proprietà metta a disposizione dei progettisti tutta la documentazione disponibile degli interventi pregressi. In merito alla conoscenza della materia del costruito e delle sue caratteristiche appare altrettanto necessaria, e scontata nelle operazioni di restauro, l'esecuzione di tutti i **saggi stratigrafici** che possano concorrere ad individuare e/o definire la presenza di eventuali apparati decorativi o di intonaci storici, ed i cui risultati saranno determinanti nella definizione delle proposte d'intervento.

L'intervento di ricostruzione e restauro dovrà garantire, così come previsto dall'art. 29 comma 4 del Codice di beni culturali e del paesaggio, attraverso una serie di operazioni volte all'integrità materiale del bene e al suo recupero, la protezione e la trasmissione dei valori culturali di cui le singole architetture sono espressione, attraverso:

– **uno studio esaustivo della storia costruttiva della fabbrica e una conoscenza puntuale di ogni parte dell'architettura oggetto d'intervento.** Tale studio deve essere condotto sia attraverso l'indagine delle fonti documentarie, sia attraverso l'analisi e lo studio diretto del bene. Esso dovrà sostenere e motivare le scelte progettuali, garantendo che la fabbrica sia stata attentamente compresa secondo il **percorso della conoscenza** previsto dalle "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove norme tecniche per le costruzioni".

– **la salvaguardia delle strutture architettoniche rimaste in situ** che, compatibilmente con le possibilità tecniche di "solidarizzazione" alla struttura portante e dunque di garantire un livello di sicurezza accettabile sia dal punto di vista

statico sia nei confronti delle azioni sismiche, dovranno essere inglobate nelle parti costruite *ex novo*, attraverso un'accurata progettazione dell'intervento di consolidamento e di reintegrazione. A questo scopo saranno considerate preferibili le indispensabili aggiunte piuttosto che operazioni di smontaggio di porzioni di strutture superstiti, da condursi, tuttavia, con metodi tali che garantiscano il loro rimontaggio e la salvaguardia della maggior parte possibile degli elementi originali;

– **il riutilizzo di ogni materiale originario recuperato** che, compatibilmente con le esigenze di sicurezza strutturale, dovrà essere ricollocato nella sua primitiva posizione. Qualora non fosse possibile la ricollocazione, tale materiale potrà essere sistemato in altra posizione o, se gli spazi lo consentono, posto in un'area destinata alla sua "musealizzazione". In ogni caso il progettista dovrà dimostrare, attraverso un'accurata relazione, di aver preso conoscenza di ogni materiale recuperato dal crollo della fabbrica e giustificare le sue scelte al riguardo;

– **il ricorso, per le parti della fabbrica da ricostruire e reintegrare, ove possibile, alle tecniche costruttive tradizionali** sia per le porzioni murarie, da preferirsi in muratura portante eventualmente "migliorate" attraverso l'utilizzo di materiali innovativi già sperimentati, sia per gli orizzontamenti e le coperture, in considerazione del valore culturale che è riconosciuto alle tecnologie costruttive tradizionali e della compatibilità da ricercarsi fra le reintegrazioni e le parti edilizie originali *in situ*. Il restauro e la ricomposizione devono essere condotti secondo **il principio del "miglioramento sismico"** così come previsto dalle *"Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove norme tecniche per le costruzioni"*;

– **il mantenimento della sagoma, della facciata e della volumetria complessiva della fabbrica** nel rispetto di ogni rapporto con l'intorno urbano e paesaggistico, sia in termini di volumi che di materiali;

– **un'attenta e rigorosa ricomposizione dello spazio interno**, che tenga conto di ogni elemento con valenza storica, artistica e tipologica, oltre che semplicemente decorativa già presente nella fabbrica o che sia stato messo in luce dai crolli. In specie, la massima attenzione dovrà essere riservata alle superfici affrescate note e venute in luce a seguito dei crolli, al loro restauro e ricomposizione qualora in frammenti o alla loro valorizzazione qualora di nuova acquisizione. La soluzione progettuale dovrà porsi come obiettivo la tutela dell'identità e autenticità della fabbrica intesa anche come palinsesto fortemente stratificato;

– il massimo rispetto degli obblighi di **tutela delle preesistenze e delle stratificazioni archeologiche** attraverso l'applicazione delle indagini e dei saggi nel sottosuolo, delle stratigrafie costruttive e delle verifiche archeologiche previste dalla disciplina vigente o prescritte dalla Soprintendenza territorialmente competente;

– **in particolare per le chiese, andrà individuata una soluzione architettonica distributiva che rispetti la funzione di culto e pastorale, la collocazione degli apparati liturgici e il valore simbolico che le stesse rivestono per la comunità.** Dovranno quindi essere preservate le esigenze di funzionalità liturgica e pastorale relative alla destinazione di culto del luogo stesso. Nella fase della progettazione, anche strutturale, si tenga conto della fedele ricollocazione degli apparati mobili storici e qualora fosse necessario un "adeguamento liturgico" (specialmente per le chiese sede di parrocchia), si consiglia una sua contestuale progettazione. A tale scopo è indispensabile il coinvolgimento della Diocesi di riferimento, garante della destinazione di culto degli edifici, che è quella prevalente. Tutte le attività di movimentazione delle opere siano realizzate d'intesa con gli Uffici diocesani preposti;

– **il coinvolgimento delle comunità nel processo di ricostruzione e restauro attraverso la progettazione di cantieri di restauro accessibili e visitabili.** In considerazione dei tempi lunghi della ricostruzione e dell'importanza per le comunità di riferimento dei beni oggetto d'intervento, si auspica che il cantiere di restauro possa essere parzialmente fruibile attraverso momenti di apertura e di visita compatibilmente con le operazioni in corso. La fruibilità del cantiere attraverso aperture prestabilite, oltre ad abbattere i tempi di ricostruzione nella percezione delle comunità di riferimento, concorre ad una migliore conoscenza e valorizzazione delle tecniche di restauro e al mantenimento del rapporto fra popolazione e patrimonio culturale di riferimento, rispondendo inoltre alle istanze di partecipazione al progetto di ricostruzione che pervengono da molte comunità.

3.5. Indicazioni progettuali specifiche per gli arredi e gli apparati liturgici negli edifici di culto

Per quanto riguarda, in particolare, le problematiche relative agli arredi, agli apparati liturgici e ai beni culturali mobili di interesse religioso, si evidenzia quanto segue:

3.5.1 - I progetti di ricostruzione dovranno tener conto della collocazione posseduta in fase antecedente al sisma di tutti gli arredi ed apparati liturgici. In particolare dovrà essere salvaguardata la collocazione storica degli altari e delle cappelle laterali, di quelli collocati nella zona presbiteriale: altare maggiore e altari situati nei bracci del transetto.

3.5.2 - Laddove gli altari siano ancora presenti all'interno delle chiese e già oggetto di 'messe in sicurezza' dovranno essere restaurati. Se ancorati alle pareti dell'edificio (ad es. lungo le pareti della navata centrale o di quelle laterali) dovrà essere attentamente valutata, ove strettamente indispensabile, la loro rimozione (preceduta da attenta mappatura) dalla parete per dar luogo ad operazioni di consolidamento o ricostruzione parziale della parete stessa. Ad intervento ultimato dovranno poi essere ricollocati nella posizione originaria. Ove questo non sia possibile si dovranno studiare sistemi di

isolamento dalla parete sempre nel maggior rispetto possibile della collocazione originaria. Le pale d'altare costituite da opere mobili (tele o tavole) collocate all'interno di cornici lignee o marmoree, dovranno essere rimosse e trasferite presso gli idonei depositi di sicurezza più vicini. Tutte le operazioni di rimozione dovranno essere precedute da rilievi, fotografie di documentazione e mappature al fine di garantire la corretta ricollocazione. Gli altari in muratura dovranno essere ricostruiti nel rispetto della tecnica esecutiva originaria e riproponendone le finiture a malta ed intonaco. Soluzioni particolari potranno essere valutate nel caso che il crollo parziale degli apparati liturgici abbia riportato in luce fasi costruttive (murarie) e decorative antecedenti. Si dovrà valutare caso per caso la possibilità di lasciare 'a vista', in modo che siano fruibili, tali fasi più antiche.

3.5.3 - Gli eventuali interventi nel presbiterio ne dovranno rispettare l'originaria fisionomia. Particolare attenzione dovrà essere posta nella eventuale rimozione temporanea di cori ed apparati lignei situati nel coro delle chiese, limitatamente ai casi strettamente indispensabili: dovranno essere smontati con preventivo rilievo e mappatura di ogni elemento che potrà trovare ricovero temporaneo nei depositi di sicurezza al fine di permettere gli interventi di restauro e/o ricostruzione necessari. Dovranno poi essere restaurati, se necessario, e ricollocati nella posizione originaria. Analogamente, qualora strettamente necessario, dovranno essere smontati, e mappati rispetto alla collocazione posseduta in fase antecedente al sisma, gli organi storici, spesso collocati nelle controfacciate degli edifici o lungo le pareti laterali, che dovranno essere poi restaurati, se necessario, e ricollocati nella posizione originaria ad intervento ultimato.

3.5.4 - Laddove sia opportuno, su richiesta degli Uffici diocesani, apportare modifiche rispetto alla collocazione dei luoghi liturgici già presenti nella zona presbiteriale (altare maggiore, pulpito, fonte battesimale) tali spostamenti o riprogettazioni dovranno essere parte integrante del progetto di ricostruzione dell'edificio. La riprogettazione della zona presbiteriale con i suoi apparati potrà prevedere, per quanto compatibile con le esigenze di tutela, l'inserimento di elementi di nuova realizzazione nel pieno rispetto delle linee architettoniche dell'edificio nel quale si interviene, secondo quanto già stabilito nella *Intesa generale tra MiBAC e CEI del 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed istituzioni ecclesiastiche*, art.5 c.2 e c.3 Si dovrà tener conto anche di quanto previsto nel documento *CEI L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, Nota pastorale, 1996*. Per quanto riguarda la collocazione dell'ambone, ad esempio: *“Se in una chiesa di importanza storica è presente un ambone o un pulpito monumentale, si raccomanda di inserirlo nel progetto di adeguamento in modo da utilizzarlo normalmente o almeno in coincidenza con grandi assemblee o in occasioni solenni, in cui si valorizzano più ampiamente i ministeri a servizio della Parola.”*

Ove risulti assolutamente indispensabile lo smontaggio temporaneo di amboni o pulpiti monumentali sarà pertanto necessario prevedere l'esecuzione di una preventiva documentazione grafica e fotografica, con l'esecuzione di rilievi di dettaglio, al fine della loro ricollocazione corretta al termine delle operazioni di restauro/ricostruzione della chiesa. Laddove sia stato approvato l'inserimento di nuovi amboni o pulpiti di fattura moderna, nel rispetto dei richiesti adeguamenti liturgici, sarà necessario studiare l'opportunità della compresenza di elementi liturgici aventi la medesima funzione pratica e simbolica; nel caso che ciò non fosse compatibile con le esigenze di tutela, si dovrà ricercare una specifica, diversa soluzione architettonica.

3.6. Documentazione progettuale e definizione degli elaborati minimi

Per tutti gli interventi di restauro e ricostruzione di edifici di interesse culturale la documentazione tecnico-progettuale deve rispondere all'elenco allegato alla domanda di autorizzazione di interventi su beni culturali/art. 21 così come predisposto nella modulistica MiC riportata nell'All. 1 e deve essere presentata dalla proprietà; ciò vale anche per l'esecuzione di saggi.

Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici di culto la presentazione della documentazione progettuale da parte della proprietà fa riferimento a quanto previsto dal DPR 78/2005 *“Esecuzione dell'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale italiana”*, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

In caso di progetto di coloritura dei prospetti esterni, oltre alla documentazione di cui all'Allegato 1 occorre elaborare: relazione sulle indagini stratigrafiche preliminari, al fine di stabilire la presenza di coloriture storiche; progetto di conservazione degli intonaci e delle coloriture esistenti; simulazione grafica a colori per tinteggiature policrome.

In caso di progetto di conservazione di superfici dipinte e/o decorate, oltre alla documentazione di cui all'All. 1 occorre elaborare: planimetria e prospetti in scala 1:10 con evidenziate le superfici dipinte e i punti di ripresa delle foto; mappatura del degrado in scala 1:10 con indicazioni delle cause del degrado; mappatura dell'intervento di risanamento murario e consolidamento delle superfici con identificazione delle parti che subiranno integrazioni di intonaco, di colori o di materiali di rivestimento; schede tecniche dei materiali proposti; campagna di indagini preventive chimico-fisiche dei materiali; mappatura stratigrafica di identificazione delle fasi.

In caso di saggi, scavi e indagini preliminari per rimozione o demolizione, oltre alla documentazione dei primi 5 punti: elaborati grafici atti a localizzare i punti d'indagine; mappatura del degrado in scala 1:10 con indicazioni delle cause

del degrado; mappatura dell'intervento di risanamento murario e consolidamento delle superfici con identificazione specifica delle parti che subiranno integrazioni di intonaco, di colori o di materiali di rivestimento.

3.7. Indicazioni per gli interventi di miglioramento strutturale

Gli interventi di natura strutturale dovranno, pur nella loro specificità, rientrare nelle più generali indicazioni, già illustrate ai precedenti punti 1.4 ed anche 1.6, relative alla progettazione di restauro architettonico nel suo complesso.

In sostanza, nel rispetto della legislazione in materia ed in particolare, delle norme seguenti:

- Circolare n. 26/2010 del Segretario Generale del MiBACT, *Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove norme tecniche per le costruzioni*,
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, *Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e di trasporti del 14 gennaio 2008* (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, Supplemento Ordinario n. 54).
- Circolare n. 15 del 30 aprile 2015, del Segretario Generale del MiBAC, *Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico*.
- Circolare n. 53 del 22 dicembre 2017, della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del MiBAC, *Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti*.
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, *Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018* (G.U. Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 2018, Supplemento Ordinario n. 8), con particolare riferimento al capitolo 8.
- Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 21 gennaio 2019, *Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 17 gennaio 2018* (G.U. Serie Generale n. 35 del 11 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario n. 5), con particolare riferimento al capitolo 8.

Le opere di 'miglioramento strutturale' dovranno mirare a contemperare le esigenze di sicurezza e quelle di conservazione, favorendo, quando possibile, gli 'interventi locali', come precisati nelle menzionate NTC e il mantenimento della sostanza costruttiva antica. Tutto ciò agendo, come sopra accennato, più per addizione che per sottrazione, evitando quindi demolizioni di parti che siano sopravvissute agli eventi sismici, rispettando, sempre nei limiti del possibile, i materiali costitutivi e la concezione strutturale antica, migliorandola appunto e non andando a cancellarla e sostituirla.

Per ottenere tali risultati le indicazioni riportate ai punti 1.4 e 1.6 forniscono chiari orientamenti di metodo e raccomandano, di fatto, un profondo studio preliminare, basato su un accurato rilievo e sulla sua interpretazione scientifica e storico-critica, volto ad un'approfondita conoscenza del manufatto, alla ricerca delle cause e dei meccanismi di danno, che porti a commisurare gli interventi rispetto a quanto risulti realmente necessario. Sarà indispensabile, a questo scopo, una particolare preparazione e attenzione da parte dei progettisti incaricati, architetti e ingegneri, nel saper comprendere la natura delle murature storiche e degli altri elementi costruttivi, come volte ed archi, ed il loro comportamento.

Sarà, in linea di principio, preferito l'uso delle tecniche tradizionali, per la loro naturale 'compatibilità' con gli antichi edifici e per la loro sperimentata 'durabilità', ma anche l'impiego di tecniche moderne potrà avere, se ben motivato, un suo preciso ruolo.

In conclusione, si raccomanda un'accurata e scrupolosa selezione di professionisti, e conseguentemente anche d'impresa di restauro, realmente competenti nell'ambito non solo della tecnica delle costruzioni generalmente intesa ma propriamente della sua applicazione alle costruzioni storiche, antiche e premoderne.

3.8. Gestione e movimentazione dei beni mobili di interesse culturale

Le indicazioni che seguono sono applicabili a tutti gli interventi - di prima emergenza e/o di restauro - che riguardano edifici d'interesse culturale in cui si trovano anche beni storico-artistici, archeologici, archivistici e bibliografici ma investono più direttamente gli edifici di culto e l'estesa varietà di opere d'arte in essi contenute, dai dipinti alle sculture, agli arredi sacri.

3.8.1 Recupero e conservazione dei beni mobili:

1) Tutti i beni mobili, o frammenti, o elementi disarticolati, delle superfici decorate dell'architettura (frammenti lapidei decorati, frammenti di affresco, di stucco, di mosaici), che saranno movimentati in fase di intervento sull'edificio di culto, per rendere più sicuro l'intervento e per garantire la sicurezza dei beni mobili stessi, dovranno essere trasferiti nei depositi di sicurezza più prossimi all'area interessata dai lavori di ricostruzione, in base a quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs. 42/2004 s.m.i.) art.43 c.1 "Custodia coattiva": "Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la

sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29" in accordo con l'Ufficio diocesano competente/ente religioso proprietario. Per quanto riguarda i beni archivistici e bibliografici dovranno tempestivamente essere rimossi dagli immobili in cui sono contenuti, anche se parzialmente danneggiati, in quanto potrebbero essere soggetti ad allagamento per rottura degli impianti idraulici o ad incendi per cortocircuiti negli impianti elettrici. Il ricovero dei beni archivistici e bibliografici dovrà essere previsto nei depositi di sicurezza individuati in cui sia possibile attuare le operazioni di messa in sicurezza spesso precedute da lunghe fasi di asciugatura e a garantire il servizio pastorale degli enti ecclesiastici, in accordo con gli uffici diocesani/enti religiosi proprietari. Laddove in fase preventiva non siano stati individuati ed allestiti depositi di sicurezza idonei, in fase di progettazione dovranno essere individuati luoghi di deposito in accordo con gli uffici diocesani/enti religiosi proprietari dei beni per i quali siano state valutate le condizioni essenziali (standard minimi) di sicurezza come: sicurezza antisismica, esistenza di impianti antintrusione ed antincendio, adeguate forme di vigilanza attiva, adeguate misure microclimatiche. Gli standard minimi di sicurezza richiesti per i depositi individuati dovranno essere valutati sulla base delle *Linee di indirizzo per la progettazione, l'allestimento e la gestione dei depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili con annessi laboratori di restauro* che saranno emanate dal MiC.

In fase di progettazione, nel quadro economico dell'intervento, andranno individuate le risorse economiche necessarie alla movimentazione ed alla ricollocazione e pulitura dei beni mobili di interesse culturale presenti all'interno degli immobili oggetto di lavori ovvero per la adeguata protezione in situ di quei beni che non possono essere temporaneamente allontanati.

2) Le autorizzazioni allo spostamento dei beni mobili dovranno essere richieste alle Soprintendenze ABAP competenti territorialmente (ex art.21, c.1 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

3) All'atto del ricovero nei depositi di sicurezza dovrà essere redatto apposito verbale di presa in consegna dei beni, sottoscritto dal consegnatario (responsabile del deposito) e dall'ente proprietario dei beni. L'ente proprietario dovrà comunicare i valori assicurativi dei beni che verranno riportati nella registrazione inventariale. Nel contratto di deposito dovrebbe essere inoltre pattuito l'assunzione degli oneri di restituzione e ricollocazione dei beni al termine del deposito temporaneo.

4) Tutte le autorizzazioni per effettuare interventi di restauro dovranno essere richieste alle Soprintendenze ABAP con presentazione del progetto di restauro. Le autorizzazioni rilasciate dalle Soprintendenze ABAP potranno contenere eventuali prescrizioni/indicazioni sugli interventi volti alla migliore conservazione dei beni (ex art.21, c.4 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

5) Dovrà essere verificata la competenza esclusiva dei restauratori, incaricati dell'intervento, in possesso di abilitazione ai sensi dell'art.29 del Codice ed iscritti nell'elenco unico dei restauratori di beni culturali pubblicato sul sito della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MiC.

3.8.2 Trasferimento dei beni mobili nei depositi di sicurezza

Il trasferimento dei beni mobili nei depositi di sicurezza dovrà avvenire seguendo le misure di conservazione che abitualmente si adottano in ogni movimentazione:

- a) idonei imballaggi
- b) ricorso a ditte o ad operatori specializzati in trasporti di opere d'arte.

4. FORME DI DIFFUSIONE/CONDIVISIONE

Un **programma formativo/informativo** – anche tramite modalità telematiche – rivolto ai diversi soggetti attuatori, referenti e portatori d'interesse processo di ricostruzione, potrà garantire un adeguato livello di condivisione e conoscenza e contribuire alla costruzione di quel "linguaggio comune" che è l'unico modo per poter raggiungere qualità del processo, del progetto, del risultato e, in sostanza, la qualità complessiva che assomma velocità, coerenza, rispetto dei principi di tutela e delle metodologie del restauro, garanzie di sicurezza e corretta gestione dei fondi pubblici.